

# REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

## **Delibera G.M./CONSILIARE n. 274 del 12 novembre 1996**

### **Art.1**

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro e vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

### **Art.2**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed alla accettazione della stessa da parte del Sindaco o dell' Assessore Delegato.

L'Amministrazione Comunale individuerà le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi al Gruppo, sono "vengono dotati" di apposita attrezzatura e "forniti" di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza e l'eventuale qualifica.

### **Art.3**

Il Sindaco o l'assessore Delegato è il responsabile unico del Gruppo e nomina, fra i componenti del Gruppo stesso, un coordinatore che ha il compito di dirigere il personale durante le sue attività.

Il Coordinatore del Gruppo, è gerarchicamente subordinato al responsabile locale della struttura Comunale di protezione civile al quale risponde dei rendimenti della gestione del personale e delle decisioni organizzative

### **Art.4**

I Volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV. FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

### **Art.5**

All'interno, il Gruppo, può essere articolato in squadre specializzate in relazione ai rischi cui il territorio è soggetto.

Alla guida di ciascuna squadra verrà posto un responsabile.

### **Art.6**

Il Gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

### **Art.7**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell' Art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività gratuita o retribuita, contrastante con le finalità indicate.

### **Art.8**

Ai Gruppi Comunali possono essere concessi dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento dell'attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell' Art.2 dell' Ordinanza n.1675/FPC del 30.03.1989 del Ministero stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi dei Dipartimenti della Protezione Civile.

Ai volontari inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'Art. 11 del D.L. 159/84 convertito in Legge n. 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzata dal Ministero, i seguenti benefici:

- **Mantenimento del posto di lavoro:**  
Al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di Protezione Civile viene garantito , per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- **Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:**  
al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- **Copertura assicurativa:**  
i componenti del Gruppo debbono avere copertura assicurativa generale per tutte le attività al di fuori di quelle di emergenza e di soccorso, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile per altre evenienze (esercitazioni, preparazioni,

- ecc.);
- In relazione all'art.4 ai componenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativi o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministero. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'ACI in vigore.

### **Art.9**

Il responsabile del Gruppo è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

### **Art.10**

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del Gruppo di concerto con il responsabile della struttura Comunale di Protezione Civile, ratificata dal Sindaco, Assessore Delegato; l'espulsione è attuata dal Sindaco o Assessore Delegato su proposta motivata dal responsabile della struttura Comunale della Protezione Civile.